

conseguenza, rimettendo così al giudice la valutazione della sua effettiva necessità e adeguatezza nel singolo caso concreto.

La statuizione in commento si contraddistingue per aver operato un intervento di duplice efficacia: se da un lato, infatti, **introduce un meccanismo di flessibilità** che consente di rispettare il principio di proporzionalità nella commisurazione della pena, dall'altro restituisce al giudicante quel **marginale di valutazione indispensabile** per mantenere la pena accessoria entro un perimetro coerente con i richiamati principi di ragionevolezza, uguaglianza e funzione rieducativa.

Così decidendo, la Corte riconduce la disciplina dell'art. 583quinquies ad un assetto maggiormente armonizzato con il sistema sanzionatorio *tout court* e con le garanzie costituzionali che lo permeano.

## 5.2 Responsabilità genitoriale e limiti all'automatismo sanzionatorio

*Corte cost. 22 aprile 2025, n. 55*

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.*

### • Introduzione

Nel sistema penale, le pene accessorie che incidono sullo *status familiae* del condannato occupano un'area particolarmente sensibile, perché toccano direttamente i **diritti fondamentali dei minori** e l'**integrità della relazione genitoriale**. Quando l'ordinamento prevede che una condanna penale determini automaticamente effetti limitativi sulla responsabilità genitoriale, l'intervento si innesta in una **zona di confine tra funzione sanzionatoria e tutela del minore**, richiedendo un ponderato equilibrio tra esigenze punitive, prevenzione e protezione della persona di età minore.

In questo contesto, il **principio di proporzionalità** assume un ruolo imprescindibile. La sua applicazione impone che le **misure ablative dei diritti genitoriali siano adeguate alla gravità del fatto**, necessarie rispetto agli scopi perseguiti e proporzionate in senso stretto, alla luce della concreta situazione familiare. La giurisprudenza costituzionale ha posto in evidenza come l'**automatismo sanzionatorio**, specie quando coinvolge terzi portatori di diritti fondamentali, rischi di produrre **effetti non coerenti con la finalità protettiva sottesa alla misura**.

La decisione in commento si inserisce in tale contesto, interrogandosi sulla compatibilità costituzionale di una previsione normativa che vincola il giudice a disporre sempre, e senza eccezioni, una sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di specifiche condanne penali.

### • La questione

Nella vicenda oggetto del giudizio costituzionale, il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di due imputati accusati di **maltrattamenti nei confronti dei figli minori conviventi**. All'esito dell'istruttoria, il Giudice aveva ritenuto integrato il delitto contestato, nella forma aggravata prevista quando le condotte sono commesse in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale. Un simile accertamento, secondo la vigente formulazione dell'art. 34, comma 2, c.p., avrebbe dovuto comportare **l'automatica sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo pari al doppio della pena principale inflitta**.

In corso di causa, tuttavia, **era emerso un quadro familiare profondamente mutato rispetto al momento dei fatti**: il nucleo si era ricostituito, gli imputati avevano intrapreso un percorso di revisione delle loro condotte e il **Tribunale non aveva ravvisato**, in concreto, **elementi che suggerissero un pericolo attuale** per i minori.

Ciò nonostante, il meccanismo legale, imponeva comunque la ridetta **sospensione, a prescindere** da ogni valutazione sulla situazione familiare presente, **senza possibilità di considerare se l'allontanamento genitoriale fosse davvero funzionale** alla protezione dei minori coinvolti.

L'antescritto contesto determinava il Tribunale a sollevare la **questione di legittimità costituzionale** del citato art. 34, comma 2, c.p.

Il Giudice rimettente articolava l'eccezione in **due distinti profili**.

Il primo, centrale e strettamente connesso al tema dell'automatismo, contestava che la norma prevedesse una **sospensione obbligatoria** della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti aggravati, **senza che il giudice potesse verificare** se la misura fosse necessaria e proporzionata alla concreta situazione. L'obbligatorietà, ad avviso del giudice *a quo*, rischiava di produrre **effetti opposti alla tutela del minore**, poiché impediva di considerare l'evoluzione del contesto familiare e le sue esigenze attuali. Proprio perché la misura incideva su diritti costituzionalmente protetti del minore, il rimettente riteneva l'**automatismo irragionevole e lesivo** dei principi di proporzionalità, individualizzazione della pena e tutela del superiore interesse del fanciullo.

Il secondo profilo, invece, atteneva la **durata della sospensione**, che la norma fissa in un periodo pari al doppio della pena principale. Il Tribunale reputava irragionevole anche tale automatismo, poiché **precludeva al giudicante la possibilità di calibrare la durata in funzione delle circostanze** del caso concreto.

### • La soluzione

La Corte, vagliando singolarmente ciascuna delle questioni sollevate, scinde con estrema chiarezza i profili inerenti all'automatismo nell'applicazione della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale da quelli riguardanti la determinazione della durata dello stesso.

Solo la prima delle due doglianze, tuttavia, viene affrontata nel merito. La seconda, viceversa, è dichiarata inammissibile per rilevati vizi strutturali nella motivazione del Giudice rimettente.

Ciò premesso, in via principale la Corte ribadisce un principio originatosi nella propria giurisprudenza ed ormai consolidato (6): **quando una misura incide direttamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale**, e dunque sui diritti fondamentali del minore, **il legislatore non può imporne l'applicazione in modo indiscriminato**.

Invero, **la sospensione** della responsabilità genitoriale non è una semplice sanzione accessoria: è un istituto che colpisce una relazione personale e **determina effetti immediati e profondi sulla vita del minore**. Proprio per tale ragione, si ritiene costituzionalmente **necessario che il giudice di merito possa verificare**, in concreto, **se la misura risponda all'interesse del minore** e sia proporzionata agli scopi perseguiti.

Nel caso oggetto della vicenda processuale in questione, l'art. 34, comma 2, c.p. lega la sospensione della responsabilità genitoriale in modo automatico alla condanna per maltrattamenti aggravati. **La norma presume**, senza ammettere prova contraria, **che la sospensione sia sempre la soluzione più idonea** alla tutela del minore.

**È questa presunzione assoluta che la Corte ritiene confliggente con gli artt. 2, 3 e 30 Cost.**, poiché **impedisce ogni opportuna valutazione** afferente al contesto familiare attuale, compresa l'eventuale riparazione delle relazioni o il recupero delle capacità genitoriali.

Il ragionamento della Corte costituzionale muove dall'assunto secondo cui **quando una misura incide sul nucleo essenziale della relazione genitore – figlio**, l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere sempre guidato dal **preminente interesse del minore**, e non anche dalla meccanica applicazione di una previsione astratta.

In altri termini, **l'esigenza di proteggere il minore non può trasformarsi in un ostacolo** alla valutazione dell'interesse concreto del medesimo.

Di conseguenza, ed in ragione di quanto testé osservato, la Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale** della norma nella parte in cui stabilisce che **la sospensione** dall'esercizio della responsabilità genitoriale discenda **automaticamente dalla condanna per il reato di maltrattamenti aggravati**.

Volgendo dunque al secondo dei profili sottoposti al proprio vaglio, avente ad oggetto la **durata della sospensione**, la Corte rileva anzitutto che la motivazione del Tribunale rimettente è intrinsecamente contraddittoria.

Se da un lato, infatti, eccepisce la rigidità di una durata fissa, dall'altro propone la sostituzione con un'ulteriore durata altrettanto predeterminata, richiamando il modello tratteggiato dall'art. 37 c.p. Tale ambiguità impedisce di identificare con

---

(6) Corte cost. 3 giugno 2020, n. 102 e Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 7.

chiarezza il reale vizio di costituzionalità lamentato e, per l'effetto, **priva la questione di una base argomentativa sufficiente**. Allo stesso modo, la Corte rileva il vizio di specifica motivazione circa l'irragionevolezza della misura temporale censurata, rendendo il *petitum* non scrutinabile in sede di legittimità.

Per tali motivazioni, dichiara dunque **inammissibile la questione relativa alla durata** della sospensione della responsabilità genitoriale.

La decisione in commento, nel suo complesso, rafforza il principio per cui **l'interesse del minore non tollera automatismi**: la tutela e la salvaguardia dell'integrità del fanciullo, invero, non possono essere devolute a meccanismi rigidi.

Al contrario, esse impongono che il Giudice abbia facoltà di leggere e **indagare la complessità delle situazioni familiari e di adottare la soluzione più aderente alla fattispecie concreta**.

Il descritto intervento costituzionale, in conclusione, restituisce quindi **centralità alla discrezionalità giudiziale**, intesa come **strumento necessario per tradurre in pratica il principio di proporzionalità** quando vengono in gioco i diritti della persona di minore età.

### 5.3 Revoca della patente di guida in soggetti sottoposti a misure di prevenzione: incostituzionale l'automatismo

*Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n. 22663*

*Non è configurabile il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel caso in cui il destinatario di una misura di prevenzione abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costi. 99/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. (Fattispecie relativa a decreto di revoca della patente annullato in autotutela dalla prefettura successivamente all'accertamento del reato, nella quale la Corte ha precisato che il giudice, a prescindere da ogni considerazione sulla retroattività del provvedimento adottato in autotutela, è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente, in quanto affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria).*

#### • Introduzione

La sentenza in commento affronta il tema della revoca della patente di guida con specifico riferimento ai soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione. Invero, l'art. 73 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) punisce con l'arresto da sei mesi a tre anni chi, essendo sottoposto ad una misura di prevenzione, come nel caso di specie l'avviso orale del Questore, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, o dopo che questa sia stata negata, sospesa o – come

nel caso in esame – revocata. Orbene, al fine di una migliore comprensione della sentenza in commento appare opportuno ricordare che in tema di revoca della patente la Consulta è intervenuta con diversi pronunciamenti tesi, da un lato, ad escluderne la natura sanzionatoria e, dall'altro lato, a censurare, dichiarandole incostituzionali, forme di automatismo sanzionatorio connesso all'applicazione di misure di prevenzione. La Corte di Cassazione ha dunque dovuto confrontarsi con tali pronunce chiarendo gli effetti sulle norme dichiarate incostituzionali.

Infine, non perché abbia costituito tema della sentenza in commento, ma per sola esaustività e completezza, va soggiunto che anche l'art. 73 cod. antimafia è stato dichiarato incostituzionale per contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di offensività. Invero, qualora la revoca della patente non consegua all'applicazione di una misura di prevenzione, ma fosse collegata alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada, il prevenuto versa, a prescindere dal suo *status* di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, nella medesima condizione di ogni altro soggetto che non rispetti il codice della strada.

Pertanto, la suddetta declaratoria di incostituzionalità comporta la riespansione dell'art. 116, comma 15, cod. strada e, dunque, l'applicazione dell'ordinaria sanzione amministrativa, salva l'ipotesi della recidiva nel biennio.

### • La questione

Il caso in esame trae origine dalla pronuncia della Corte d'appello che ha confermato la decisione del Tribunale con cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011; più nello specifico, l'imputato in data 16 gennaio 2020, è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo, nonostante l'intervenuta revoca della patente di guida della quale era titolare, con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore. Tuttavia, il giorno 17 novembre 2020, è sopravvenuto un provvedimento di revoca in autotutela da parte del Vice Prefetto del precedente decreto prefettizio di revoca della patente di guida. La difesa ha dunque presentato ricorso in cassazione ritenendo che alla revoca in autotutela dovrebbe riconnettersi un'efficacia *ex tunc*, così facendo retroagire gli effetti ad un momento antecedente, rispetto a quello in cui l'imputato è stato trovato alla guida di una autovettura.

### • La soluzione

La sez. I della Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

In primo luogo, **la Corte** al fine del corretto inquadramento del *thema decidendum* **ha richiamato i pronunciamenti della Consulta intervenuti sulla revoca della patente di guida**. Con sent. 22/2018 la Corte costituzionale aveva ribadito che **la revoca della patente**, nei casi previsti dall'art. 120 cod. strada, **non ha natura sanzionatoria**, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione

dell'insussistenza (sopravvenuta) dei “requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Diversamente dal ritiro della patente disposto dal giudice penale, dunque, **la revoca del titolo in via amministrativa, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno.** Altresì, nella pronuncia 99/2020 la Consulta aveva censurato proprio il carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, il quale, deve invece poggiare su una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo. La revoca non può dunque essere comminata sol perché il soggetto è stato destinatario di una misura di prevenzione.

Orbene, nel caso di specie, il Vice prefetto ha revocato in autotutela la precedente revoca proprio dopo averne notato la derivazione automatica e necessitata, quale conseguenza indefettibile dell'imposizione di un provvedimento di prevenzione personale; **La Corte di Cassazione si è dunque dovuta confrontare con la declaratoria di incostituzionalità operata con la sent. 99/2020, dalla quale deriva la sussistenza di un vizio atto a inficiare ab origine la norma in quanto in contrasto con il precetto costituzionale; tale dichiarazione, quindi, ha una efficacia che è di natura invalidante – e non abrogativa semplicemente – atteso che, in sostanza, essa produce effetti di natura equipollente all'annullamento.** A tal proposito, la Corte richiama sul tema importanti pronunciamenti delle Sezioni Unite secondo cui, **la questione di costituzionalità spiega effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite, non suscettibili cioè di essere rimosse o modificate o, ancora, di quelle situazioni consolidate per effetto di norme penali di favore, alle quali deve darsi comunque prevalenza ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost., con la conseguente “irretroattività”, in questo specifico caso, delle pronunce di incostituzionalità relative a dette norme di favore.** Pertanto, il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione della Consulta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso di specie, la revoca del decreto prefettizio – a sua volta contenente la revoca della patente di guida – è stata disposta dal Vice Prefetto, a seguito della constatazione del fatto che la precedente revoca della patente fosse stata adottata in via automatica e consequenziale, ossia proprio sulla base della disciplina che, in seguito, sarebbe stata dichiarata incostituzionale. Pertanto, la revoca della patente era illegittima perché basata su una norma successivamente dichiarata incostituzionale.



Sulla base di tali argomentazioni, e dopo aver altresì richiamato importanti principi relativi al sindacato del giudice penale sui provvedimenti amministrativi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l'insussistenza del fatto.

#### **5.4 Furto con strappo: non è irragionevole la mancata previsione dell'attenuante della lieve entità**

*Corte cost. 27 novembre 2025, n. 171*

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624bis, commi secondo e terzo, del codice penale, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano.*

##### **• Introduzione**

**Le scelte sanzionatorie sono rimesse all'insindacabile discrezionalità del legislatore**, senza che tale discrezionalità possa sfociare in arbitrio, dal momento che il sistema punitivo incide sui diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alla libertà personale del reo.

**Alla Corte costituzionale spetta il compito di valutare che la compressione di tali diritti non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alle finalità di volta in volta perseguite dal legislatore.**

Nella pronuncia in esame, **la Consulta si è soffermata sulla legittimità costituzionale della mancata previsione legislativa con riguardo al furto con strappo della diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità.**

È opportuno effettuare una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa della fattispecie in esame, al fine di valutare la compatibilità della scelta legislativa con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della pena.

Nel disegno originario del codice penale del 1930 ("codice Rocco"), tanto **il furto in abitazione quanto il furto con strappo erano contemplati all'art. 625 c.p., come semplici aggravanti speciali del furto.**

L'allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti e del pericolo rilevante per la sicurezza individuale ha portato il legislatore nel 2001, all'eliminazione delle due ipotesi aggravanti dal testo dell'art. 625 c.p. trasformandole **in ipotesi autonome di reato disciplinate dall'art. 624bis c.p.**

**L'intento del legislatore era, in particolare, quello di isolare due manifestazioni del furto ritenute piuttosto significative e allarmanti e, mediante la trasformazione in autonome ipotesi delittuose, sottrarle al meccanismo di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.**

In tal modo, è venuta meno la possibilità per il giudice di neutralizzare l'aumento sanzionatorio previsto per l'ipotesi aggravata, mediante il giudizio di equivalenza con eventuali circostanze di segno opposto o nei casi di ritenuta prevalenza delle attenuanti.

L'accento posto all'epoca su queste due peculiari tipologie di furto si giustificava in quanto all'offesa patrimoniale si aggiungeva anche un *vulnus* a interessi di natura più eminentemente personale: così nel caso di furto in abitazione, dove il fatto avviene nel domicilio, nonché nel furto con strappo, in cui la sottrazione si realizza per il tramite di una violenza che, seppure indirettamente, finisce per coinvolgere la persona vittima dell'aggressione patrimoniale.

Nel corso degli anni, la fattispecie è stata oggetto di diversi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina sanzionatoria, con **un forte inasprimento della risposta punitiva**.

Dapprima, con l'art. 1, comma 6, della L. 23 giugno 2017, n. 103, la cornice edittale è stata portata, per la fattispecie base, alla reclusione da tre a sei anni, oltre a una multa e, per quella aggravata, da quattro a dieci anni, oltre a una multa; tale modifica normativa ha, inoltre, "blindato", sottraendole completamente dal giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze di segno opposto, le ipotesi di furto con strappo aggravate ai sensi dell'art. 625 c.p.

Per effetto della "blindatura", eventuali diminuzioni si operano oggi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624bis c.p. sulla quantità di pena risultante dall'aumento per le aggravanti in parola.

Da ultimo, con la L. 36/2019, la pena della reclusione ha subito un ulteriore aumento, arrivando alla misura attuale: da quattro a sette anni, oltre a una multa per la fattispecie base (primo comma dell'art. 624bis c.p.), da cinque a dieci anni, oltre a una multa per l'ipotesi aggravata (terzo comma dell'art. 624bis c.p.).

L'art. 3, comma 1, della predetta legge è inoltre intervenuto sul testo dell'art. 165 c.p., stabilendo che nel caso di condanna per il reato previsto dall'art. 624bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Come evidenziato in numerose pronunce dalla Corte costituzionale, con riguardo alle fattispecie in esame, è previsto **un quadro sanzionatorio complessivo di indubbia severità**, alla luce della previsione di un minimo edittale consistente, nonché della scelta legislativa di precludere il bilanciamento di ogni attenuante, fatta eccezione per la minore età e per le ipotesi della collaborazione *post factum* di cui all'art. 625bis c.p. rispetto alle circostanze aggravanti del reato in questione.

### • La questione

La sentenza in commento riguarda la decisione della Corte costituzionale in seguito a due ordinanze con le quali sono stati sollevati, **in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 624bis, comma 2, c. p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità**.



In particolare, con la prima ordinanza, il giudice rimettente è chiamato a giudicare un uomo che, dopo aver sottratto una collana d'oro ad un soggetto che percorreva a piedi una piazza, strappandogliela dal collo, allontanandosi subito di corsa, veniva inseguito e bloccato da un altro soggetto e, per assicurarsi il possesso della collana e garantirsi l'impunità, tentava di divincolarsi.

Qualificato il fatto come furto con strappo, il giudice *a quo* ha rilevato che l'episodio si contraddistinguerebbe per la sua lieve entità.

Pertanto, sarebbe **violato il principio di ragionevolezza in quanto il furto con strappo, privo di un'attenuante di lieve entità, sarebbe caratterizzato da una eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio** che non permetterebbe, nei casi di minore offensività, di contenere la pena entro i limiti della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e all'importanza del bene giuridico leso.

Risulterebbe, altresì, violato il **principio di uguaglianza, rispetto ai reati di rapina ed estorsione che sono più gravi del furto con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona, per i quali è prevista l'attenuante della lieve entità del fatto.**

Infine, sarebbe leso il **principio della finalità rieducativa della pena, in quanto si tratterebbe di una sanzione eccessiva e sproporzionata che non potrebbe essere percepita dal condannato come giusta.**

Viceversa, con la seconda ordinanza, oltre a sollevare le medesime censure già menzionate, si analizza anche l'art. 624, comma 3 c.p. che individua diverse e più gravi pene nell'ipotesi di furto con strappo aggravato.

Ritiene il rimettente che non sarebbe percorribile la via della mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62bis c.p., atteso come queste non possano assolvere alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei limiti edittali stabiliti dal legislatore.

L'attuale sistema normativo, a seguito delle riforme che si sono verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e disincentivare la commissione del reato in esame, prevederebbe una disciplina contrastante con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della finalità rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, Cost.

Nel caso in esame, sarebbe stato innalzato il limite minimo edittale senza introdurre una "valvola di sicurezza" che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa.

## • La soluzione

**La decisione della Corte costituzionale si iscrive in quel filone ermeneutico volto a riallineare il principio di proporzionalità della pena con l'assetto tipologico delle fattispecie delittuose caratterizzate da cornici edittali rigide.**

Al fine di valutare la questione, preliminarmente, la Consulta ha osservato che, attraverso diverse pronunce, **è stata progressivamente estesa l'attenuante**

**“indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati**, come nel caso di sequestro estorsivo, di sabotaggio militare, di estorsione, di rapina, di pornografia minorile, di deformazione o sfregio permanente del viso.

Si è evidenziato che, **la funzione specifica dell’attenuante è quella di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa.**

È stato, inoltre, affermato che nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena, assume rilievo centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore

In tali ipotesi è stata sottolineata la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei principi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost.

**La mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza.**

Pertanto, occorre valutare se tale attenuante debba trovare applicazione anche al furto con strappo, ipotizzando le possibili manifestazioni del reato onde verificare la necessità di introdurre una “valvola di sicurezza” per fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta del reato, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi ai margini della fattispecie delittuosa.

La Corte costituzionale analizza la fattispecie di cui all’art. 624bis c.p., richiamando la costanza giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si osserva, infatti, la fattispecie di cui all’art. 624bis c.p. è connotata da un qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene.

Emerge, dunque, che **l’apprensione del bene altrui da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che deve connotarsi di una certa forza e che il reato è ben definito ed estremamente “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva.**

Del resto, la Corte ha affermato che il **furto con strappo è una fattispecie descritta dall'art. 624bis c.p. in termini piuttosto definiti, in cui non sono ipotizzabili in concreto dei fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta.**

**Ne consegue che non è ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost. con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.**

Quanto alla asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose, si osserva che l'introduzione della attenuante in questione, capace di "personalizzare" la pena adeguandola al disvalore concreto della condotta, in virtù del principio della "personalità" della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., si giustifica per reati quali la rapina e l'estorsione e non anche per il furto con strappo.

Diversamente che per il reato di furto con strappo, **nella rapina la violenza non è un elemento essenziale per la sua configurabilità, potendo in alternativa esservi solo una minaccia**, che costituisce un quid di minore gravità rispetto a qualsiasi atto di violenza; il reato di rapina racchiude, dunque, al suo interno una serie di condotte alquanto variegate, di gravità più modesta o assai notevole, cosicché per esso ben si giustifica l'attenuante della lieve entità.

Lo stesso ragionamento può svilupparsi nel raffronto con **il reato di estorsione** di cui all'art. 629 c.p., per il quale è stata introdotta la stessa attenuante della lieve entità, poiché anch'esso **include nel proprio ambito applicativo episodi notevolmente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore**, in particolare per la più o meno marcata "occasionalità" dell'iniziativa delittuosa, oltre che per la ridotta entità dell'offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa.

Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, anche per l'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 624bis c.p., che si differenzia dalla fattispecie base solo per l'elemento di maggiore gravità (aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. e quelle specifiche di cui all'art. 625 c.p.) che giustifica l'aumento sanzionatorio.

**Il furto con strappo, dunque, anche nella sua forma aggravata – che non può che determinare una valutazione complessiva dell'offesa in termini di maggiore gravità – non comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l'introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza attenuante della lieve entità.**

## 5.5 Violenza sessuale di gruppo di lieve entità

*Corte cost. 29 dicembre 2025, n. 202*

*La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 609octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*